

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2321 del 22/04/2024
Oggetto	Ditta NUOVA EUROZINCO S.p.A., Via Navicello n. 81, Modena. MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2404 del 19/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventidue APRILE 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA NUOVA EUROZINCO S.P.A., ATTIVITÀ DI FUSIONE E LEGA DI METALLI NON FERROSI, COMPRESI I PRODOTTI DI RECUPERO (AFFINAZIONE, FORMATURA IN FONDERIA), SITA IN VIA NAVICELLO, n. 81 IN COMUNE DI MODENA (RIF. INT. n. 2318810369 / 180).
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamata la **Determinazione n. 3032 del 30/06/2020** di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta Nuova Eurozinco S.p.A., avente sede legale in Via Villavara, n. 11 in comune di Modena, in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero, sita in Via Navicello n. 81 in comune di Modena;

richiamata la Determinazione n. 4045 del 08/08/2022 di modifica non sostanziale dell’AIA;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 22/01/2024 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 12250 del 22/01/2024, successivamente integrata con la documentazione trasmessa il 05/04/2024 mediante il

medesimo Portale e assunta agli atti della scrivente con prot. n. 63767 del 05/04/2024, con le quali il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto gestionale e impiantistico, consistenti in:

I. acquisizione di un **nuovo lotto di espansione** sul lato sud, con superficie catastale di 2.175 m², allo scopo di ottimizzare la movimentazione interna di merci e rifiuti, razionalizzare gli spazi di deposito a cielo aperto dei materiali necessari alle lavorazioni e dei prodotti derivati dalle lavorazioni stesse e realizzare un parcheggio. Al momento non è prevista la realizzazione di nuovi edifici, ma solo lavori di pavimentazione e collegamento al sistema fognario aziendale esistente; in particolare, le pavimentazioni avranno le seguenti caratteristiche:



▫ per *aree di deposito di rifiuti a cielo aperto* (circa 980 m²) e *aree di manovra* (circa 675 m²), getto in calcestruzzo, con adeguata pendenza, che garantisce una tenuta totale nei confronti del percolamento di acque meteoriche che possono dilavare materiale polverulento derivante dall'attività svolta;

▫ per *aree di parcheggio vetture per personale e visitatori* (422 m²), finitura in asfalto. È prevista anche una zona a verde sul confine sud (circa 250 m²);

II. **estensione dell'attività di stoccaggio rifiuti** in **n. 2 aree aggiuntive** nel lotto di nuova acquisizione di cui al punto I, per ottimizzare e razionalizzare la distribuzione dei vari codici EER. In particolare si tratta di:

▫ un'area con superficie di 550 m² dedicata alla messa in riserva R13 del **EER 17.04.04** ritirato da terzi e recuperato internamente,

▫ un'area con superficie di 430 m² per il deposito temporaneo del **EER 19.12.03** prodotto internamente;



III. **modifiche degli impianti esistenti sulla linea di lavorazione del rottame**. In particolare è prevista l'eliminazione del mulino a martelli, del vaglio e della tavola densimetrica (danneggiati e non più riparabili), per cui la nuova configurazione prevederà:

- trituratore esistente,
- nuovo vaglio vibrante, per eliminare le parti polverose,
- deferrizzatore,
- stazione di pesatura,

collegati tra loro tramite una serie di nastri trasportatori che confluiscono alla tramoggia di carico del forno, per alimentarlo in continuità.

Non cambia nulla, invece, in merito al sistema di aspirazione e captazione degli effluenti gassosi e di abbattimento delle polveri, in particolare gli effluenti gassosi derivanti dal nuovo vaglio e dal deferrizzatore verranno convogliati al punto di emissione E1, come avveniva per gli impianti che saranno rimossi;

- IV. **incremento** del quantitativo massimo autorizzato per la **messa in riserva** del rifiuto codice **EER 17.04.04** (rottame) ritirato da terzi ai sensi dell'iscrizione MOD103 al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti", passando dagli attuali 4.500 m³ e 3.000 t a **5.400 m³** e **3.600 t**, mantenendo invece inalterato il quantitativo annuale autorizzato per il recupero;
- V. **incremento** della quantità in deposito temporaneo del rifiuto codice **EER 19.12.03** derivante dal trattamento.

L'Azienda fornisce le planimetrie aggiornate allo stato di progetto del layout aziendale, delle aree di gestione e trattamento dei rifiuti e del sistema fognario.

Il gestore precisa inoltre che:

- le modifiche in progetto non comportano variazioni del processo produttivo, della capacità massima di fusione autorizzata e della quantità totale di rifiuti avviati a recupero;
- non viene modificata in alcun modo la linea di lavorazione di schiumature e ceneri;
- a servizio delle nuove aree di deposito rifiuti e di manovra sarà installata una **nuova vasca di prima pioggia** da **10,40 m³** in cemento armato, per raccogliere le acque di prima pioggia e consentirne la sedimentazione, prima del rilancio al **trattamento chimico-fisico** nell'impianto già esistente, in alternanza con le acque di prima pioggia raccolte dalla vasca già esistente da 21 m³.

Il ciclo di trattamento completo prevede:

- pozzetto ingresso separatore,
- raccolta e sedimentazione in vasca di prima pioggia,
- sollevamento,
- disoleazione,
- trattamento chimico-fisico mediante:
 - gruppo di reazione e flocculazione,
 - sedimentazione fanghi e chiarificazione,
 - rilancio a filtrazione su sabbia e adsorbimento con carbone attivo,
 - estrazione e disidratazione fanghi,
 - pozzetto di prelievo
- la nuova area di parcheggio sarà collegata alla **vasca di prima pioggia** da 21 m³ già esistente, senza necessità di modificarne il dimensionamento, dal momento il parcheggio in questione deriva dallo spostamento del parcheggio esistente, senza incremento di superficie;
- per quanto riguarda possibili ripercussioni delle modifiche in progetto sull'impatto acustico aziendale, il gestore trasmette una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di tecnico competente in acustica, in cui si dichiara che:
 - le modifiche impiantistiche che riguardano la linea di lavorazione rottame non determinerà alcun incremento del rumore all'interno dello stabilimento rispetto alla situazione attuale;
 - l'attivazione delle nuove aree di messa in riserva e di deposito temporaneo dei rifiuti comporterà la circolazione nel periodo diurno (tra le ore 8 e le 18) di un carrello elevatore e degli autocarri per il carico dei sacconi di rifiuti da conferire a tersi e l'incremento dell'emissione sonora risulterà trascurabile, inferiore all'incertezza di misura dei livelli sonori e all'accuratezza delle stime previsionali dei modelli di simulazione.

L'Azienda si impegna comunque ad eseguire una misura di rumore della durata di 24 ore in corrispondenza del recettore R21 (o di altro recettore che dovesse essere indicato, tra quelli più vicini all'area di deposito temporaneo dei rifiuti) una volta avviato l'utilizzo della nuova zona di deposito;

dato atto che il 19/01/2024 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l’aggiornamento dell’autorizzazione”;

visto il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale di Arpae di Modena – Presidio Territoriale di Modena col prot. n. 73276 del 19/04/2024, favorevole alle seguenti condizioni:

- il funzionamento dell’impianto chimico fisico deve essere tarato in modo che allo stesso vengano conferite e trattate tutte le acque di prima pioggia ricadenti sui piazzali di stoccaggio rifiuti (sia ingressati che prodotti) nell’arco di tempo indicato dalla norma ovvero 48 -72 ore successive all’ultimo evento meteorico piovoso;
- la rete fognaria e le aree di stoccaggio dei rifiuti (ingressati e prodotti) devono essere conformi a quanto riportato nella planimetria 3D2 “*Planimetria Impianto – Progetto*” allegata alla comunicazione di modifica;
- nell’area di ampliamento, la messa in riserva del rifiuto EER 17.04.04 può avvenire solo in balletoni già pressati, mentre il rifiuto EER 19.12.03 prodotto internamente, costituito da metalli non ferrosi e dal “particolato prodotto” dalla prima separazione meccanica delle schiumature, deve essere stoccato all’interno di sacconi a tenuta;

dato atto che l’intervento proposto non comporta alcuna variazione per quanto riguarda il ciclo produttivo aziendale, la capacità produttiva massima autorizzata, il consumo di materie prime, i consumi idrici ed energetici, la tipologia e la quantità di rifiuti prodotti e recuperati;

non rilevando criticità in merito all’ampliamento dell’area di pertinenza aziendale nel nuovo lotto, fatto salvo il corretto espletamento dei necessari procedimenti urbanistico-edilizi;

viste le modifiche impiantistiche riguardanti la linea di lavorazione del rottame, preso atto del fatto che non sono previste variazioni dell’assetto di captazione e trattamento degli effluenti gassosi prodotti e che pertanto non sono necessarie variazioni dei parametri di funzionamento già autorizzati per l’emissione in atmosfera **E1**. A tale proposito:

- si procede ad aggiornare la denominazione di E1, alla luce del nuovo assetto impiantistico;
- si ritiene opportuno prescrivere l’esecuzione di un’**analisi di messa a regime** (su un unico prelievo alla data di messa a regime degli impianti nel nuovo assetto), a conferma del rispetto del valore di portata massima e dei valori limite di concentrazione massima degli inquinanti;

valutato positivamente il fatto che le acque meteoriche ricadenti sul nuovo lotto di ampliamento saranno gestite mediante **vasche di prima pioggia**, con sedimentazione, disoleazione e trattamento chimico-fisico;

preso atto dell’ampliamento dell’area di deposito temporaneo del rifiuto EER 19.12.03 prodotto internamente;

preso atto dell’intenzione dell’Azienda di ampliare l’area di messa in riserva del rifiuto EER 17.04.04 ritirato da terzi ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 Parte Quarta, attivando la nuova area da 550 m² nel lotto di ampliamento. A tale proposito non si rilevano criticità e si ritiene pertanto possibile accogliere la proposta del gestore, considerato che non cambiano le modalità di gestione e di recupero del rifiuto in questione, né il quantitativo massimo recuperabile annualmente. Si provvede pertanto ad **aggiornare la tabella di cui al punto C.2 dell’Allegato II** all’AIA;

preso atto di quanto dichiarato dal tecnico competente in acustica incaricato dall’Azienda in merito alle possibili ripercussioni degli interventi in progetto sull’impatto acustico complessivo aziendale e ritenendo condivisibile la proposta di eseguire una misura della durata di 24 h in corrispondenza del recettore **R21** una volta messo a regime il nuovo assetto dell’area cortiliva del nuovo lotto, al fine di confermare il pieno rispetto dei limiti assoluti e differenziali;

verificato pertanto che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

ritenendo opportuno aggiornare le prescrizioni generali relative alle emissioni in atmosfera riportate nella sezione D2.4 dell’Allegato I all’AIA, in base alle previsioni dell’istruzione operativa Arpae I85006/ER “Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”, rev.0 del 26/07/2022;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 e le successive Deliberazioni del Direttore Generale n. 129 del 18/10/2022, n. 100 del 23/10/2023 e n. 27 del 13/03/2024 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di funzione sino al 31/05/2024, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae;
- le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell’Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae - SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

I’Incaricato di Funzione determina

- **di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con **Determinazione n. 3032 del 30/06/2020 e successiva modifica** a Nuova Eurozinco S.p.A., avente sede legale in Via Villavara, n. 11 in comune di Modena, in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) sita in Via Navicello n. 81 in comune di Modena, come di seguito indicato:

a) è autorizzata la realizzazione delle modifiche comunicate con la documentazione 22/01/2024 alle seguenti condizioni:

1. l’utilizzo del nuovo lotto di ampliamento potrà avvenire **solo previa conclusione positiva dei necessari procedimenti autorizzativi urbanistico-edilizi**;
2. la rete fognaria aziendale e le aree di stoccaggio dei rifiuti (sia ingressati, che prodotti) devono essere conformi a quanto riportato nella planimetria 3D2 “*Planimetria impianto – Progetto*” allegata alla comunicazione di modifica;

3. nell'area di ampliamento nel nuovo lotto, lo stoccaggio del rifiuto EER 17.04.04 può avvenire solo in ballettoni già pressati, mentre il rifiuto EER 19.12.03 prodotto internamente deve essere stoccato in sacconi a tenuta;
4. il gestore è tenuto a rendere nota ad Arpae di Modena e Comune di Modena la data di attivazione delle nuove aree di messa in riserva e di deposito temporaneo di rifiuti nel lotto di ampliamento inviando un'apposita comunicazione entro 5 giorni lavorativi dalla data stessa;
5. **entro 60 giorni dalla data di attivazione delle nuove aree di messa in riserva e di deposito temporaneo di rifiuti** nel lotto di ampliamento, il gestore è tenuto a trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Modena una **relazione di collaudo acustico**, redatta ai sensi della DGR n.673/04 e sulla base di una misura della durata di 24 h da effettuarsi in corrispondenza del recettore **R21**, al fine di confermare il rispetto dei limiti di immissione assoluta e differenziale nel nuovo assetto. Nella medesima sede, nel caso in cui emergessero superamenti dei limiti di legge, occorre che il gestore proponga opportuni interventi di bonifica acustica, con relativo cronoprogramma di attuazione;

b) la sezione C1.2 “Descrizione del processo produttivo e dell’attuale assetto impiantistico” dell’Allegato I è **sostituita dalla seguente:**

C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL’ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO

La Ditta Nuova Eurozinco S.p.A. nel proprio ciclo produttivo aziendale ritira rifiuti ad alto contenuto di zinco, per produrre lingotti di zinco puro al 98,50% (zinco di seconda fusione) utilizzato nelle zincature a caldo e nelle ottonerie.

La ditta risulta iscritta al “Registro delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti” ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs n.152/06 con il numero MOD103, che costituisce l’Allegato II all’AIA. Le operazioni per le quali la ditta risulta autorizzata sono R13 (messa in riserva) e R4 (trattamento dei rifiuti) di cui ai punti 3.2 e 4.5 del DM 05/02/98.

Di seguito si riportano i codici EER dei rifiuti che l’Azienda ritira ed utilizza come materia prima:

- EER 17.04.04, rottame di zinco derivante sia dagli scarti dell’industria manifatturiera che dall’attività di demolizione (principalmente civile e navale);
- EER 11.05.02, schiumature di zinco provenienti dall’attività di zincatura a caldo dell’acciaio;
- EER 10.05.01, cenere di zinco originata dall’operazione di fusione e destinata al riutilizzo;
- EER 12.01.03, lamierino;
- EER 11.05.01 zinco solido, fondi di vasca, blocchi dizinco, zinco recuperato.

È inoltre consentito il ritiro di una quota di 500 t/anno del rifiuto EER 17.04.04 (rottami di zinco) per lo svolgimento della sola operazione R13, nel caso in cui i rottami necessitassero di un’ulteriore trattamento presso ditte terze.

Per il rifiuto EER 19.12.03 “rottame”, che ha le stesse caratteristiche del rottame EER 17.04.04 ma proviene da impianti europei che lo hanno sottoposto ad operazioni di selezione e cernita, la Ditta ha chiesto di poterlo scaricare in area esterna per essere pressato in ballettoni.

Nel reparto macinazione si trovano due linee distinte una dedicata al rottame e l’altra a schiumature e ceneri di zinco.

La linea di lavorazione del rottame ha lo scopo di ottenere un materiale omogeneo con pezzatura non superiore a 40 mm ed è costituita da:

- **tritatore,**
- **vaglio vibrante, per eliminare le parti polverose,**

- **deferrizzatore,**
- **stazione di pesatura.**

La movimentazione del materiale da una macchina alla successiva avviene tramite una serie di nastri trasportatori, che confluiscono alla tramoggia di carico del forno, per alimentarlo in continuità.

La linea è dotata di un sistema di aspirazione e captazione delle polveri e di un sistema di abbattimento delle stesse costituito da un filtro a maniche.

La linea di lavorazione di ceneri e schiumature ha lo scopo di separare la parte metallica (granella destinata alla fusione) da quella ossidata (schiumature fini di zinco, destinate alla vendita); questa linea è costituita da:

- griglia di vagliatura,
- mulino, al quale è collegato un sistema di aspirazione delle polveri dotato di un impianto di abbattimento costituito da un filtro a maniche.


Il forno fusorio può essere alimentato con rottame triturato, rottame pulito (lamierino) o con granella o ballettoni.

Dalla fusione si possono ottenere pani di zinco (lingotti da 25 kg cad.) attraverso un sistema di lingottatrice e Jumbo da circa 700 kg.

Le ceneri di zinco, derivanti dalla schiumatura dello zinco fuso all'interno del forno, vengono recuperate e rimesse nel ciclo produttivo.

La potenzialità massima del forno fusorio è pari a 5.000 kg/h, mentre l'operatività è di 14 h/gg su un complessivo di 15 ore (7.30 ore per ogni turno) per circa 337 giorni lavorati/anno.

Di seguito le lavorazioni indicate vengono esplicitate tramite diagramma di flusso del ciclo produttivo:



c) la sezione D2.4 “Emissioni in atmosfera” dell’Allegato I è **integralmente sostituita** dalla seguente:

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E1 – trituratore, vaglio vibrante, deferrizzatore	PUNTO DI EMISSIONE E2 – mulino balestri, carico mulino, silo stoccaggio granella e rottame granulato, alimentazione forno PUNTO	PUNTO DI EMISSIONE E3 – 2 bruciatori forno
Portata massima (Nm ³ /h)	32.000 + 17.000 §	60.000	tiraggio naturale
Altezza minima (m)	15	20	11
Durata (h/g)	15	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	10	5	5
Piombo e suoi composti espressi come Pb (mg/Nm ³)	5	5	---
COT (come C-org. Totale) (mg/Nm ³)	---	20 *	---
Ossidi di Azoto (come NO _x) (mg/Nm ³)	---	---	350
Ossidi di Zolfo (come SO _x) (mg/Nm ³)	---	---	35
Concentrazione di odore (UO/m ³)	---	700 *	---
Impianto di depurazione	filtro a tessuto	filtro a tessuto	---
Frequenza Autocontrollo	semestrale (portata, polveri, Pb)	trimestrale o 4 all'anno (portata, polveri, COT, odori) semestrale (polveri, Pb)	---

* il valore specificato è da intendersi come “valore obiettivo” ed è da verificare in corrispondenza del picco di COT determinato dall’introduzione del “ballettone” o di altro materiale (ad es. granella di zinco); in caso di eventuale superamento, è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto **D2.4.13**.

§ si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3** e **D2.4.4**.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell’installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell’Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente.

Conformemente a quanto indicato nell’Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali

dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell’Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l’inadeguatezza tecnica.

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.
- Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all’art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): “...*Il gestore assicura in tutti i casi l’accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento*”, sia all’Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto “...*La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione*”, **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.**

L’azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L’Azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini, oppure scale fisse a pioli, preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all’art. 113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di

una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella seguente tabella:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limiti di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del

mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso).

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con Arpae di Modena.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni (vedi tabella emissioni punto 1), conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono indicati nella tabella seguente:

Parametro/inquinante	Metodi di misura
<i>Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</i>	UNI EN 15259:2008
<i>Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione</i>	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN ISO 16911-1: 2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); • UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
<i>Ossigeno (O₂)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 14789:2017 (*); • ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
<i>Umidità – Vapore acqueo (H₂O)</i>	UNI EN 14790:2017 (*)
<i>Polveri totali (PTS) o materiale particolare</i>	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 13284-1:2017 (*) • UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) • ISO 9096:2017 (per concentrazioni >20 mg/m³)
<i>Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B ecc.)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 14385:2004 (*) • ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 • US EPA Method 29
<i>Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)</i>	UNI EN 12619:2013(*)
<i>Ossidi di Azoto (NO_x) espressi come NO₂</i>	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 14792:2017 (*) • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) • ISO 10849 (metodo di misura automatico) • analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
<i>Ossidi di Zolfo (SO_x) espressi come SO₂</i>	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 14791:2017 (*) • uni cen/ts 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 ALL.1)

Parametro/inquinante	Metodi di misura
Concentrazione di odore	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*” dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e, successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Modena.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Modena i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, in particolare:
 - relativamente all'emissione **E1** su un unico prelievo eseguito alla data di messa a regime del nuovo assetto impiantistico della linea di lavorazione rottame.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.
5. Qualora non fosse possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni

di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo.

Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
 - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.
8. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti degli adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi, costituiti da misuratore istantaneo di pressione differenziale.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

9. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertare attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale

10. Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:
- il tipo di azione intrapresa;
 - l'attività collegata;
 - il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l'installazione l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

11. Le informazioni relative agli autocontrolli periodici effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su **apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da Arpae-APA**, firmate dal gestore o al responsabile dell'installazione e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per almeno 5 anni.
12. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.
- Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.
- Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
 - b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

13. La verifica del rispetto dei "valori obiettivo" di emissione di COT e sostanze odorigene fissati per l'emissione E1 deve essere ripetuta con cadenza trimestrale (4 analisi/anno) contestualmente al monitoraggio della portata.

Tutte le analisi di Unità Odorimetriche devono essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore.

I rispettivi valori di 20 mg/Nm³ per i COT e di 700 ou_E/m³ per le sostanze odorigene devono essere intesi come "**valore obiettivo**" e non come valore limite di emissione; in

caso di un loro eventuale superamento in uno dei monitoraggi periodici del gestore, dovrà essere data comunicazione ad Arpae nel minor tempo possibile e nei tempi tecnici strettamente necessari, allegando relazione tecnica descrittiva della tipologia produttiva in corso durante l'effettuazione dei controlli, delle circostanze che possono aver determinato tale superamento e degli interventi effettuati o in programma al fine di limitare o contenere le emissioni odorigene.

I risultati dei primi quattro controlli relativi alla misura di COT e delle concentrazioni di odore in ou_e/m^3 devono essere comunicati e trasmessi ad Arpae **entro 60 giorni dalla data dell'ultimo campionamento** con un'apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, per permettere una completa valutazione del rispetto nel tempo dei "valore obiettivo" fissati.

Sulla base dei dati e delle evidenze riscontrabili in tale relazione tecnica, nonché alla luce di riscontri inerenti la presenza/assenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, anche su eventuale espressa richiesta del gestore, l'Autorità Competente potrà prevedere opportune modifiche autorizzative relativamente alla conferma o meno dei monitoraggi di COT e della concentrazione di odore, alla loro periodicità, all'adeguamento dei rispettivi valori obiettivo e alla eventuale realizzazione dei piani di adeguamento.

14. Il gestore è tenuto a mettere in opera tutte quelle modalità di gestione del sito atte ad evitare l'emissione diffusa e fuggitiva di inquinanti in ambiente esterno e, quindi, anche nell'ambiente di lavoro. Il cortile esterno e comunque tutte le aree potenzialmente fonte di emissioni polverulente da trasporto eolico devono essere mantenute pulite. **L'Azienda è tenuta ad effettuare, quando necessario, pulizie periodiche dei piazzali**, al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.

d) il punto 4 della sezione D2.5 "emissioni in acqua e prelievo idrico" dell'Allegato I è **sostituito dal seguente:**

4. sono consentiti i seguenti scarichi:

Caratteristiche degli scarichi e concentrazioni massima ammessa di inquinanti	Scarico parziale S1/A (acque di prima pioggia piazzale stoccaggio materie prime/rifiuti e area stoccaggio rifiuti nuovo lotto)	Scarico parziale S1/B (acque di prima pioggia area di transito automezzi)	Scarico parziale S1/C (acque meteoriche delle coperture)	Scarico S2 Domestico
Recettore (acqua superficiale/pubblica fognatura)	Pubblica fognatura acque nere	Pubblica fognatura acque nere	Pubblica fognatura acque bianche (recapito in canale Fossa Monda)	Pubblica fognatura acque nere
Portata allo scarico ($m^3/anno$)	---	---	---	---
Limiti da rispettare norma di riferimento	Tab.3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs n.152/06	Tab.3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs n.152/06	---	---
Parametri da ricercare per l'autocontrollo (mg/l)	pH, SST, BOD, COD, Pb, Zn, Ni, Idrocarburi totali	pH, SST, BOD, COD, Idrocarburi totali	---	---
Tipologia impianto di trattamento	sedimentazione (n. 2 vasche prima pioggia da 10,40 e 21 m^3) + impianto di trattamento chimico-fisico	sedimentazione	---	fossa biologica
Frequenza autocontrollo	annuale (acqua di prima pioggia in uscita dal trattamento chimico-fisico)	annuale (acque di prima pioggia scaricate)	---	---

e) alla sezione D2.5 "emissioni in acqua e prelievo idrico" dell'Allegato I è **aggiunto il seguente punto:**

12. Il funzionamento dell'impianto chimico-fisico di trattamento delle acque di prima pioggia deve essere tarato in modo tale che allo stesso vengano conferite tutte le acque di prima

pioggia ricadenti sui piazzali di stoccaggio dei rifiuti (sia ingressati, che prodotti) nell'arco di tempo di 48-72 ore successive all'ultimo evento meteorico piovoso.

f) la tabella di cui al punto 2 della sezione C "Sezione prescrittiva" dell'Allegato II è **sostituita dalla seguente:**

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06

3.2	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199]				Operazioni di recupero R13	
3.2.3 lett.a	Operazioni di recupero: messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche: - oli e grassi <2% in peso - PCB e PCT <25 ppb, - inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale solventi organici <0,1% in peso - polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; - non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; - non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi					
Codice EER	Descrizione codice EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a	t/a	
17.04.04	Zinco (ROTTAME DI ZINCO)	100	80	500	500	Prodotti ottenuti: 3.2.4 lett.a: materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche UNI ed EURO
Subtotale 3.2		100	80	500	500	
3.2	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199]				Operazioni di recupero R13, R4	
3.2.3 lett.a	Operazioni di recupero: recupero diretto in impianti metallurgici.					
Codice EER	Descrizione codice EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a	t/a	
11.05.01	Zinco solido (blocchi di zinco da svuotamento fondo vasca)	80	80	500	500	Prodotti ottenuti: 3.2.4 lett.a: metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate (ZINCO EURO)
12.01.03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi (LAMIERINO DI ZINCO)	160	120	1.500	1.500	
17.04.04	zinco (ROTTAME DI ZINCO)	5.400	3.600	19.000	13.500	
19.12.03	Metalli non ferrosi (ROTTAME DI ZINCO)	1.000	1.000	7.000	7.000	
Subtotale 3.2		6.640	4.800	28.000	22.500	
4.5	schiumature povere di Zn				Operazioni di recupero R13, R4	
4.5.3 lett.b	Operazioni di recupero: ciclo termico secondario					
Codice EER	Descrizione codice EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a	t/a	
11.05.02	ceneri di zinco (SCHIUMATURE DI ZINCO)	300	600	4.500	4.500	Prodotti ottenuti: 4.5.4 lett.b: zinco nelle forme usualmente commercializzate (ZINCO EURO)
Subtotale 4.5		300	600	4.500	4.500	
TOTALE		---	---	33.000	27.500	---

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 3032 del 30/06/2020 e successiva modifica**;
- di fare salvo il disposto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 3032 del 30/06/2020 e successiva modifica, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Nuova Eurozinco S.p.A. e al Comune di Modena tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Modena;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

L’INCARICATA DI FUNZIONE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.